



BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 (DECRETO SOSTEGNI BIS)

Art. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

1. Con il presente Avviso il Comune di Lainate intende sostenere le famiglie residenti a Lainate che a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per riduzione o assenza di reddito. Il sostegno avverrà attraverso l'erogazione di contributi con le modalità e le procedure di seguito indicate;
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a garantire sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, del servizio di refezione scolastica e delle utenze domestiche;

Art. 2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Possono accedere a tale misura:

A1) cittadinanza italiana; oppure

A2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea; oppure

A3) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

B) i richiedenti con valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2021 non superiore a € 6.702,54;

oppure

B1) i richiedenti con valore ISEE ordinario oppure corrente per l'anno 2021 maggiore o uguale ad € 6.702,55 e non superiore a € 30.000,00 che dal 1 marzo 2020 si siano trovati in condizione di bisogno in conseguenza del diffondersi del contagio da COVID-19 a causa di:

- sospensione/riduzione della propria attività (Titolari di partita IVA, Lavoratori con contratto di prestazione occasionale, lavoro stagionale, lavoro a intermittenza, lavoro a tempo determinato);
- cassa integrazione a seguito dell'emergenza sanitaria;
- Disoccupazione a seguito dell'emergenza sanitaria;
- Decesso di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito;

C) È altresì indispensabile, per i cittadini che hanno percepito i buoni spesa del primo bando pubblicato nel mese di aprile 2020, avere prodotto la documentazione attestante la situazione

di bisogno che ha consentito l'erogazione dei buoni. Per coloro che non avessero riconsegnato tali documenti, sarà possibile allegarli all'istanza in fase di compilazione.

2. Inoltre in base alla tipologia di contributo richiesto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **solo per coloro che richiedono un contributo per il pagamento del servizio di refezione scolastica:**

➤ Avere un figlio, componente del nucleo familiare regolarmente iscritto al servizio di refezione scolastica;

- **solo per coloro che richiedono un contributo per il pagamento del canone di locazione:**

➤ Residenza anagrafica nel Comune di Lainate, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;

➤ titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza;

➤ assenza di titolarità (per uno o più componenti del nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Lainate;

➤ titolarità, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune di Lainate, purché in presenza di almeno una delle seguenti fattispecie per ciascun immobile:

➤ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione oppure della sentenza di divorzio ed il tribunale di riferimento. Copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria deve essere prodotto prima dell'erogazione del contributo, se ammessi;

➤ titolarità di pro-quota di diritti reali e dei quali sia documentata la non disponibilità. Questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo. La documentazione attestante la titolarità relativa alla pro-quota di diritti reali sull'immobile nonché la documentazione attestante che l'immobile non è a disposizione del nucleo familiare (esempio non a titolo esaustivo: si tratta di abitazione in cui risiede altro soggetto titolare di diritto reale pro-quota) deve essere prodotta prima della erogazione del contributo, a pena di esclusione;

➤ nessun componente del nucleo familiare deve essere assegnatario di alloggio S.A.P. L'eventuale assegnazione di alloggio S.A.P. nel corso di fruizione del contributo, è causa di decadenza dall'erogazione a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

- **solo per coloro che richiedono un contributo per il pagamento di utenze domestiche:**

➤ Residenza anagrafica nel Comune di Lainate, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo (le utenze devono essere relative a tale immobile);

Art. 3 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente avviso, si considera nucleo familiare quello individuato ai fini dell'attestazione ISEE, ai sensi dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013 il quale prevede che "Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo": Il citato art 3 del DPCM stabilisce infatti, ai commi 2,3,4,5,6 alcune specifiche rispetto alla composizione della famiglia anagrafica alle quali si rinvia.

Art. 4 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA PRESENTARE

1) In fase di presentazione della domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;

2) Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva pubblicata sul sito del Comune di Lainate, gli ammessi al contributo su richiesta dell'U/O Servizi Sociali, prima della erogazione del contributo spettante, dovranno produrre la documentazione, su stati e fatti oggetto di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicati nella domanda o dal presente articolo, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa e la non erogazione di alcun beneficio.

Tale documentazione è costituita da:

- **per coloro che hanno presentato istanza per contributo per il pagamento del canone di locazione:** copia del contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui il richiedente ha la residenza anagrafica e per il quale si richiede il contributo;
- **per i cittadini extracomunitari:** copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o documento equivalente;

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro la data prestabilita in fase di richiesta oppure la presentazione di documentazione difforme alle dichiarazioni rese, comporterà l'esclusione della graduatoria, nonché le responsabilità civili e penali per la violazione delle norme sull'autodichiarazione e atto notorio di cui al DPR 445/2000.

Art. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Istruttoria delle domande

Il Comune di Lainate, tramite l'U/O Servizi Sociali, procede all'istruttoria delle domande pervenute, verificandone la completezza e la regolarità, nonché, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.

2. Formazione e modalità di pubblicazione della graduatoria

La graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE risultante dall'attestazione INPS, dal valore più basso in ordine crescente, fino alla soglia massima di euro 30.000,00. Non son ammesse domande con valore ISEE oltre l'importo di euro 30.000,00.

La graduatoria sarà scorsa fino al raggiungimento dell'importo delle risorse disponibili, ossia fino all'importo massimo di Euro 107.782,00.

In caso di parità di valore ISEE, tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Comune di Lainate, in esito all'istruttoria delle domande pervenute, approva e pubblica sul proprio sito istituzionale la graduatoria contenente l'elenco delle domande escluse, ammesse o non ammesse al contributo, entro 20 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, salvo termini maggiori in caso di elevati numeri di domande.

Tale pubblicazione ha valore di informazione e notifica per i richiedenti e per i terzi interessati.

3. Rimedi in caso di errori e ricorsi:

Eventuali errori materiali o di compilazione possono essere corretti durante l'apertura del bando. E' ammessa, a tal fine, la presentazione di una domanda successiva esclusivamente nella forma, nei modi e nei tempi di cui al presente avviso (ossia perentoriamente on line e entro la data di scadenza del bando). Tale domanda, se correttamente compilata, annulla e sostituisce automaticamente quella precedentemente presentata.

4. Comunicazioni:

ai sensi art. 8 comma 3, L. 241/1990, il Comune di Lainate non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti circa l'esclusione o la collocazione in graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Lainate, www.comune.lainate.mi.it.

Fermo restando quanto sopra, potranno essere attivate, a discrezione del Comune di Lainate, altre forme di comunicazione e contatto, in via eventuale, qualora i tempi e il numero delle domande pervenute lo consentano, tramite e-mail all'indirizzo elettronico fornito dei richiedenti nella domanda presentata.

Ai fini di assicurare adeguata tutela alla privacy ai richiedenti, la graduatoria è pubblicata in forma anonima, con la sola indicazione del numero di domanda, che deve essere custodito dal richiedente anche ai fini di tale consultazione.

Art. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze si possono presentare a partire dalle ore 8:00 del giorno 14/10/2021 alle ore 23:59 del giorno 11/11/2021
2. Qualora, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto, dovessero residuare risorse economiche non erogate o pervenire nuovi finanziamenti (quali per esempio, donazioni), i termini per presentare domanda potranno essere riaperti per un ulteriore periodo alle medesime condizioni previste dal presente Avviso.

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze di contributo si possono presentare on line collegandosi al sito istituzionale del Comune di Lainate. Il richiedente per presentare la domanda dovrà autenticarsi tramite SPID.
2. La domanda on line viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti, indicati all'articolo 2, che danno diritto a ricevere i buoni spesa.
3. È altresì possibile ricevere informazioni contattando il numero verde **800 755 351** nei seguenti orari:
 - lunedì, mercoledì e venerdì: 9:00 - 12:00
 - martedì e giovedì: 14:00 - 18:00

4. Il Comune di Lainate effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).
5. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare, verrà considerata l'ultima domanda presentata in ordine temporale.

ARTICOLO 6 - EROGAZIONE E VALORE DEL CONTRIBUTO

1. Erogazione del contributo: Il Comune di Lainate, successivamente alla pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse, e verificata la documentazione prodotta dal beneficiario, procederà alla liquidazione del contributo spettante.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo;

2. Importo: Il contributo è calcolato in base al valore dell'attestazione ISEE:

- ISEE da € 0 a € 6.702,54 fino ad un massimo di € 850,00;
- ISEE da € 6.702,55 a € 15.000,00 fino ad un massimo di € 600,00;
- ISEE da € 15.001,00 a € 30.000,00 fino ad un massimo di € 400,00;

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda dovrà indicare le finalità per le quali viene richiesto il contributo tra quelle previste:

- a) Pagamento del servizio di refezione scolastica;
- b) Pagamento canoni di locazione;
- c) Pagamento bollette di utenze domestiche,

E' possibile richiedere il contributo per due finalità. In tal caso l'importo verrà destinato al 50% ad ognuna delle finalità indicate.

Il contributo sarà liquidato esclusivamente tramite accredito sulle coordinate IBAN di conto corrente bancario o postale o tramite voucher sociale elettronico che verrà caricato su una tessera distribuita al beneficiario a seguito dei controlli del presente ufficio.

Nel caso di utilizzo per il pagamento del servizio di refezione scolastica l'importo del contributo verrà caricato direttamente sulla tessera del genitore pagante.

ARTICOLO 7 - CASI PARTICOLARI

in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro i tempi di liquidazione dei contributi agli aventi diritto, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato giuridico di eredi.

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E SANZIONI

L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera e verrà inoltre escluso per 12 mesi da qualsiasi altro aiuto o sussidio comunale.

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lainate che si potrà contattare ai seguenti riferimenti: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'erogazione di contributi economici a favore di nuclei familiari residenti a Lainate, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.

I dati raccolti:

- sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell'ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento. Gli interessati potranno far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Hanno inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 10 - INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lainate www.comune.lainate.mi.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati.